

## 6° caso – tutela privacy studenti

- La vicenda nasce dal fatto che la Dirigente scolastica dell'Istituto scolastico aveva adottato una circolare avente per oggetto la **“Convocazione GHL (Gruppo di Lavoro per l'Handicap operativo)”**, nella quale era contenuto un calendario di riunioni dei consigli delle classi con un **elenco dei nomi degli studenti minori disabili che sarebbero stati presenti**. Invero, detta circolare sarebbe dovuta essere una comunicazione ad uso interno e destinata – in forma riservata – esclusivamente alle famiglie degli studenti interessati in ragione della particolare situazione di salute degli stessi alunni.
- Per l'appunto, nonostante la necessità di mantenere riservati i dati idonei a rivelare lo **stato di salute degli studenti minori dell'Istituto affetti da disabilità**, la Dirigente scolastica, **non prescrivendo alcun divieto di pubblicazione** né controllando fino all'ultimo che la circolare non venisse pubblicata sul sito *web* della scuola, consentiva la divulgazione integrale della circolare in rete.
- Ebbene, della **divulgazione dei dati relativi allo stato di salute di alunni minori e disabili**, con la lesione del loro diritto alla riservatezza nonché delle famiglie, si è lamentato uno studente disabile che (per il tramite del genitore esercente la potestà genitoriale) si è rivolto al Garante Privacy. L'Autorità, pertanto, ha irrogato alla Scuola la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 20.000,00, per l'**inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 22, c. 8, D.lgs. n. 196/2013 (c.d. Codice Privacy)** a mente del quale *“I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi”*
- Tale sanzione veniva pagata dall'Istituto scolastico.
- A questo punto, nei confronti della Dirigente, **la Procura erariale regionale avanzava una pretesa risarcitoria per asserito danno indiretto** cagionato all'ente di appartenenza.

*È legittima l'azione di rivalsa da parte della Amministrazione?*

\*\*\*

### **Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale del Lazio, sentenza n. 246 del 28 maggio 2019**

La Corte dei Conti ha condannato la Dirigente scolastica al pagamento della somma di euro 7.500,00 a favore del proprio Istituto di appartenenza.

*La Corte laziale stabiliva che “gli obblighi normativi [...] (in uno alle normative sovranazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, in diretta attuazione disposizioni comunitarie) sono stati dunque disattesi dalla Dirigente scolastica, che con la sua condotta gravemente sprezzante degli stessi ha leso il diritto alla tutela della riservatezza del minore, causando per sua esclusiva colpa (personale ed in vigilando) l'irrogazione della sanzione, così da creare un danno, indiretto, alle casse dell'Istituto scolastico, in quanto il pagamento di somme con denaro pubblico a causa dell'inosservanza di obblighi imposti normativamente costituisce un aggravio di spesa e sottrae le relative somme all'attuazione degli scopi istituzionali”.*

Dai documenti depositati è infatti emerso che la Prof.ssa C., quale Dirigente scolastica ha adottato la circolare interna n. 103 del 17 novembre 2014 avente per oggetto la "Convocazione GHL (Gruppo di Lavoro per l'Handicap operativo)", nella quale era contenuto un elenco dei nomi degli scolari minori dell'Istituto affetti da disabilità, avendola sottoscritta dopo la mera predisposizione del testo ad opera della Prof. X-

L'Organo requirente ha chiarito che **detta circolare era destinata ad essere comunicata solamente alle famiglie degli studenti in forma riservata**, sia in ragione della particolare situazione di salute degli alunni interessati, sia in quanto trattavasi di una comunicazione ad uso interno, contenendo un calendario di riunioni dei consigli delle classi con presenza di alunni con *handicap* (GLH), sigla già di per sé idonea ad identificare i Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (con soggetti portatori di *handicap*), previsti e disciplinati dall'art. 15 della l. n. 104 del 1992.

Malgrado ciò **la Dirigente scolastica, con comportamento gravemente negligente per non aver tenuto conto della necessità della riservatezza dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti minori dell'Istituto affetti da disabilità, ha consentito la divulgazione nella rete *internet* della circolare in forma integrale, non avendo prescritto alcun divieto di pubblicazione, né in ultimo controllato che la circolare, a differenza di quelle adottate di consueto, non venisse pubblicata sul sito *web* dell'Istituto.**

**La divulgazione del nominativo ha così leso la personalità dello studente disabile**, che si è conseguentemente lamentato del trattamento illecito dei dati personali, per il tramite del genitore esercente la potestà genitoriale, dinanzi al Garante per la Protezione dei dati personali, che con provvedimento n. 36127/97738 del 22 dicembre 2015 ha irrogato all'Istituto scolastico la sanzione amministrativa del pagamento di Euro 20.000,00, per l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 22, comma 8, del Codice della *privacy* (d.lgs. 30 giugno 2013, n. 196).

**Tale sanzione, con decisione pur sempre riconducibile alla Dirigente scolastica, è stata successivamente pagata con bonifico del 18 febbraio 2016, con fondi appartenenti all'Istituto, le cui casse risultano quindi essere state depauperate ad opera della condotta ad un tempo attiva ed omissiva della Dirigente scolastica, compendiatasi in una grave violazione della normativa a presidio della tutela del diritto alla riservatezza, a cui si è posto rimedio con il pagamento con denaro pubblico.**

Dopo aver richiamato le norme a tutela della privacy, la sentenza richiama la disciplina in tema responsabilità dei Dirigenti scolastici.

In particolare i capi degli istituti scolastici vedono disciplinati poteri e limiti principalmente nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce loro la responsabilità della organizzazione e gestione scolastica. In dettaglio ne sono previsti i compiti, per cui il "*dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati dei servizi... con autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative...*" (art. 25, primo comma). Nell'ambito "*delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale*" (art. 25, quarto comma).

Da quanto detto emerge **che l'unica responsabile della complessiva organizzazione e gestione dell'Istituto scolastico era la Dirigente Prof.ssa C., sulla quale incombevano dunque gli obblighi di verificare la correttezza e la legittimità della circolare sottoscritta e di monitorarne le sorti anche nei successivi passaggi, al fine di impedirne la pubblicazione.**